



DIFENDE I TUOI DIRITTI

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

Difesa *professionista Area Tecnica*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER I PROFESSIONISTI AREA TECNICA

Set informativo che contiene:

- DIP Danni (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione

Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -
Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari

Polizza di tutela legale per i professionisti - area tecnica



DIFESA LEGALE

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: Difesa Professionista area tecnica

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per l'attività professionale nell'area tecnica che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del professionista e delle persone che collaborano nell'attività.



Che cosa è assicurato?

La copertura di tutela legale offre:

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 21.000 euro per sinistro, senza limite annuo. È possibile aumentare tale somma fino a 50.000 euro per sinistro.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ **Ambito penale:** assistenza legale in caso di procedimento penale.
- ✓ **Ambito civile extracontrattuale:** tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; integrazione dell'assicurazione di Responsabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza.
- ✓ **Ambito amministrativo:** prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge.
- ✓ **Contestazioni Ordine Professionale/Autority:** per l'opposizione a contestazioni da parte dell'Ordine Professionale/Autority che diano origine ad un procedimento disciplinare.

È possibile estendere la garanzia, come opzione che prevede un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:

- Ambito civile contrattuale.
- Vertenze con i clienti: per controversie con clienti. È possibile scegliere se includere o escludere le controversie per il recupero di crediti.
- Ambito circolazione stradale.
- Ambito danni causati, per la copertura delle spese di giudizio in caso di danni extracontrattuali causati a terzi.
- Ambito penale: per ottenere un anticipo delle spese legali in caso di procedimento penale per delitto doloso.
- Vertenze con il datore di lavoro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è **esclusa** per:

- x la materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificamente indicato nelle garanzie;
- x i soggetti che svolgono attività professionale in area medico-sanitaria (medico, dentista, ecc.) e fiscale-amministrativa (avvocato, notaio, commercialista, consulente del lavoro, ecc....);
- x gli eventi che derivano da fatti dolosi dell'assicurato: in caso di procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborsa le spese di difesa sostenute solo se l'assicurato è assolto o proscioltto con sentenza definitiva, o se il procedimento si conclude con un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per derubricazione del reato da doloso a colposo;
- x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- x le controversie e i procedimenti che derivano dalla proprietà o guida di mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- x le controversie e i procedimenti relativi a compravendita di immobili;
- x le controversie e i procedimenti relativi alla costruzione di immobili se dette controversie non sono riferite a prestazioni professionali rese dal contraente a terzi;
- x le controversie con istituti o enti previdenziali e sociali (es. INPS);
- x le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- x le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
- x le operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d'azienda;
- x per controversie nei confronti di DAS.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale** per:

- ! l'azione in giudizio quando il valore economico di una controversia civile è inferiore a 500 euro, la garanzia vale solo per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ! l'opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 1.000 euro;
- ! per controversie e procedimenti che si riferiscono a beni immobili diversi da quelli in cui viene svolta l'attività e indicati in polizza.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 55/2014;
- ! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese di viaggio e soggiorno dell'avvocato;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e in ogni caso le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
- ! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali.
- ✓ In Europa e nei Paesi che Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo: per le garanzie di tutela legale della circolazione stradale.
- ✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali diverse dalle controversie con i clienti.
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per opposizione a sanzione amministrativa e per controversie contrattuali con i clienti.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
- Entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, devi comunicare a DAS il numero degli addetti e/o il fatturato annuo o altro dato utilizzato per calcolare il costo della polizza. In caso di mancato invio le garanzie saranno ridotte in proporzione alla quota di rischio maggiore non comunicata.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Devi denunciare il sinistro appena possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso.
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare la possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l'addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell'apposito spazio a disposizione, è indicato "indicizzazione operativa", il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se non hai più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell'attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesaalegale@pec.das.it

Assicurazione di tutela legale per i professionisti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: Difesa professionista area tecnica

DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilitica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it, l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.

Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro

Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro

Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro

Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Opzione dipendente	Se in polizza è stata barrata la casella "DIPENDENTE AREA TECNICA" le garanzie operano esclusivamente per il contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale. Il contraente ha diritto ad una riduzione del premio.
---------------------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Vertenze col datore di lavoro	La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.
Anticipo spese penale doloso	La garanzia opera se l'assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto doloso. DAS provvede all'anticipo delle spese, in attesa della definizione del giudizio, oltre alla copertura dei procedimenti penali per delitto doloso anche in caso di patteggiamento o prescrizione del reato.
Spese di resistenza	La garanzia opera se la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non può essere attivata in quanto non operante.
Pacchetto contrattuale	La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere vertenze per: 1. controversie contrattuali con i fornitori; 2. controversie di lavoro con soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro; 3. controversie riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.
Pacchetto sicurezza e difesa D.lgs. 231/01	La garanzia opera se l'assicurato deve presentare opposizione davanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Vertenze contrattuali con i clienti	La garanzia opera per le controversie con i clienti dell'azienda, compreso il recupero dei crediti. Il contraente può scegliere fra 3 diverse opzioni:		
	Opzione numero casi	Fase di risoluzione amichevole delle controversie	Fase giudiziale
	5 casi	Con il limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 1 denuncia per ciascun anno assicurativo delle 5 previste
	10 casi	Con il limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 2 denunce per ciascun anno assicurativo delle 10 previste
	15 casi	Con il limite di 15 denunce per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 3 denunce per ciascun anno assicurativo delle 15 previste
Estensione all'estero per i crediti non contestati	La garanzia vertenze contrattuali con i clienti viene estesa al recupero dei crediti non contestati nei Paesi dell'Unione europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.		
Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti	La garanzia opera per le controversie con i clienti dell'azienda, con esclusione del recupero dei crediti.		
Pacchetto difesa al volante	La garanzia opera anche per la tutela dei diritti dell'assicurato in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli: 1. in caso di procedimento penale; 2. in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; 3. in caso di controversie per inadempimento contrattuale, incluse acquisto e vendita del veicolo; 4. per presentare ricorso contro una sanzione amministrativa accessoria di ritiro; 5. revoca o sospensione della patente conseguente a incidente stradale; 6. per presentare opposizione al pagamento di una sanzione. Il pacchetto di garanzie di perdite pecuniarie comprende: 1. rimborso per corso di aggiornamento o per riesame patente di guida in caso di perdita parziale o totale di punti per decurtazioni subite dopo la sottoscrizione della polizza; 2. indennità per duplicazione di documenti di guida, rimborso spese per traino del veicolo a seguito di guasto o incidente stradale.		
Opzione studio associato	Se in polizza è stata barrata la casella "STUDIO ASSOCIATO" le garanzie operano nei confronti di tutti i liberi professionisti appartenenti allo studio associato.		

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	La garanzia pacchetto difesa al volante è esclusa: - se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il conducente assicurato; - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo; se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.

 Ci sono limiti di copertura?	
In caso di controversia tra contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente. La garanzia anticipo spese penale doloso non vale per l'anticipo delle spese legali superiori a 3.000 euro. La garanzia spese di resistenza non vale se non esiste una regolare polizza di Responsabilità Civile verso terzi. La garanzia pacchetto sicurezza e difesa D.lgs. 231/01 non vale: - per opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 1.000 euro; - per le spese peritali per la predisposizione del modello preventivo di organizzazione previsto dal D.lgs. 231/01 superiori a 2.500 euro. La garanzia vertenze contrattuali con i clienti non copre: - le vertenze con i clienti che superano il numero dei casi scelti dall'assicurato; - l'assistenza in fase giudiziale se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.	

La garanzia **vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti** non vale per le vertenze che superano i 3 casi per anno assicurativo.

La garanzia **pacchetto difesa al volante** non vale:

- per sanzioni amministrative non connesse a incidente stradale, se l'ammontare della sanzione è inferiore a 100 euro o se non sussistono i presupposti per presentare ricorso;
- il rimborso per corso di aggiornamento oltre 500 euro;
- il rimborso per riesame patente di guida oltre 1.000 euro;
- indennità per duplicazione di documenti di guida per importo superiore a 100 euro;
- rimborso spese per traino del veicolo a seguito di guasto o incidente stradale; oltre:

Tipo veicolo	Traino in Italia	Traino in Europa – Paesi del Mediterraneo
Veicolo conducibile con patente A/B	€ 105	€ 155
Altri veicoli	€ 210	€ 310



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall'Italia il numero verde 800.84.90.90, dall'estero il numero +39 045 8378959, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all'invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".
	Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall'assicurato.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l'intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
Obblighi dell'impresa	Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l'indennizzo; b) comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all'intermediario espressamente in tale qualità.
Rimborso	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La garanzia per controversie di natura contrattuale non opera nei primi 90 giorni dalla sottoscrizione della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un contratto che copre lo stesso rischio e che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a professionisti dell'area tecnica ad esclusione di professionisti dell'area medico – sanitaria (medico,

dentista, ecc.) e dell'area fiscale – amministrativa (avvocato, notaio, commercialista, consulente del lavoro, ecc...) per la tutela della propria attività lavorativa.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 24,66% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; • tramite il sito internet della Compagnia www.das.it • via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO	Pg. 2
 SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO? Articolo 1.1 - Oggetto dell'assicurazione Articolo 1.2 - Estensione di garanzia "vertenze col datore di lavoro" Articolo 1.3 - Estensione di garanzia "anticipo spese penale doloso" Articolo 1.4 - Estensione di garanzia "spese di resistenza" Articolo 1.5 - Estensione di garanzia "pacchetto contrattuale" Articolo 1.6 - Estensione di garanzia "vertenze contrattuali con i clienti" Articolo 1.7 - Estensione di garanzia "vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti" Articolo 1.8 - Estensione di garanzia "difesa al volante" Articolo 1.9 - Chi è assicurato	Pg. 3
 SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO? Articolo 2.1 - Esclusioni	Pg. 6
 SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Articolo 3.1 - Limitazioni di garanzia Articolo 3.2 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS	Pg. 6
 SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA? Articolo 4.1 - Estensione territoriale delle garanzie	Pg. 7
 SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA? Articolo 5.1 - Cosa fare in caso di sinistro Articolo 5.2 - Modalità di gestione delle prestazioni Articolo 5.3 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza Articolo 5.4 - Esonero di responsabilità Articolo 5.5 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni Articolo 5.6 - Altre assicurazioni per lo stesso rischio Articolo 5.7 - Corretta informazione sul rischio che viene assunto Articolo 5.8 - Cosa fare in caso di variazione del rischio Articolo 5.9 - Modalità di comunicazione con DAS Articolo 5.10 - Prescrizione	Pg. 7
 SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE? Articolo 6.1 - A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione Articolo 6.2 - Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione Articolo 6.3 - Regolazione del premio per le successive annualità	Pg. 9
 SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? Articolo 7.1 - Periodo di validità del contratto Articolo 7.2 - Risoluzione del contratto Articolo 7.3 - Quando un sinistro è considerato in garanzia	Pg. 10
 SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? Articolo 8.1 - Disdetta Articolo 8.2 - Recesso per cessazione del rischio o a seguito di sinistro	Pg. 10
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Articolo 9 - Foro competente Articolo 10 - Tasse e imposte Articolo 11 - Richiamo alle norme di legge Articolo 12 - Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	Pg. 11

GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto"** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'*assicurato* e/o del *contraente*, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.

Le *parole in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Documento di guida	È il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono documenti di guida: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Lavoratore parasubordinato	È una tipologia di lavoratore intermedio tra il lavoratore subordinato e il lavoratore autonomo. Rientrano nella categoria dei lavori parasubordinati le collaborazioni coordinate e continuative, l'associazione in partecipazione e il lavoro autonomo a favore di un solo committente.
Libro Unico del Lavoro	È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
Parti	Il contraente e DAS.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia.



SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1.1. DAS tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'esercizio delle proprie mansioni in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda pubblica o privata regolarmente abilitato ed iscritto al relativo albo professionale e delle altre persone assicurate nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in *polizza*.

1.1.2. Rientra inoltre in garanzia l'attività svolta dal *contraente* in qualità di:

- a) progettista e responsabile dei lavori;
- b) coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione delle opere;
- c) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale;
- d) amministratore di stabili in condominio;
- e) responsabile del servizio di prevenzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- f) consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
- g) membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

1.1.3. La garanzia vale esclusivamente per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti dall'articolo 2.1.1. lettera i)** per i *delitti dolosi*;
- b) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito a causa di *fatto illecito* di terzi;
- c) affrontare *controversie* che riguardano richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi a causa del presunto *fatto illecito* dell'*assicurato*. **Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile.** In tali ipotesi DAS garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della compagnia che assicura la responsabilità civile, **con il limite massimo di 500,00 euro**;
- d) presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa* davanti all'autorità competente per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

- i. Regolamento Europeo Privacy (GDPR, Regolamento 679/2016) e Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), e successive modifiche e integrazioni;
- ii. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008);
- iii. Normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto Legislativo 231/2001).

Riguardo a tale normativa, se in seguito alle indagini il *contraente* risulta sprovvisto di un adeguato modello preventivo di organizzazione e gestione, la garanzia si estende alla copertura delle spese necessarie per predisporre un modello riparatorio contenente le misure volte a eliminare le carenze organizzative, al fine di evitare o ridurre le *sanzioni amministrative* interdittive, **fino a un massimo di 2.500,00 euro**;

- e) presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'*assicurato*. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.

1.1.4. In relazione a tali *eventi*, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto**, le seguenti spese:

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- b) onorari di un legale domiciliatario, se l'*assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la *controversia*, **nel limite di 3.000,00 euro per sinistro e per anno di contratto**;
- c) *spese peritali*;
- d) *spese di giustizia*;
- e) *spese di soccombenza* liquidate a favore della controparte;
- f) spese legali conseguenti a una *transazione* autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, **se sono state autorizzate da DAS**;
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *sinistro*;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in *arbitrato*, se una *controversia* deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di due tentativi**;
- m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

1.1.5. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, DAS assicura, **entro il limite del massimale indicato in polizza**:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

1.1.6. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta dell'*assicurato* eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1.1.7. Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l'immobile indicato in *polizza*, anche per gli altri immobili identificati in *polizza* nell'allegato "segue elenco rischi", nei quali viene svolta l'attività professionale, purché per essi sia stato corrisposto il relativo *premio* aggiuntivo.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(valide solo se espressamente indicate in *polizza* e se per esse è stato corrisposto il relativo *premio*)

ARTICOLO 1.2 - GARANZIA "VERTENZE COL DATORE DI LAVORO"

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del *contraente* in qualità di *lavoratore* subordinato o *parasubordinato*, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

ARTICOLO 1.3 - GARANZIA "ANTICIPO SPESE PENALE DOLOSO"

Se l'*assicurato* è sottoposto a procedimento penale per *delitto doloso*, *DAS* provvede all'anticipo delle spese, nel **limite della somma di 3.000,00 euro**, in attesa della definizione del giudizio. **Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, *DAS* richiederà all'*assicurato* il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.**

ARTICOLO 1.4 - GARANZIA "SPESE DI RESISTENZA"

Con questa estensione, se il *contraente* ha una *polizza* di responsabilità civile verso terzi in regola con il pagamento dei *premi* che non può essere attivata perché esclude l'*evento* occorso o comunque non lo ricomprende tra le garanzie previste, la garanzia di tutela legale per le richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, indicata all'articolo 1.1.3. lettera c), opera direttamente per coprire le spese per resistere a un'azione in giudizio e per le eventuali *spese di soccombenza* (copertura in primo rischio), **nei limiti del *massimale* indicato in *polizza*. *DAS* si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento all'*assicurato* o al *contraente* di fornire una copia della *polizza* di responsabilità civile verso terzi; se l'*assicurato* o il *contraente* non adempie alla richiesta questa garanzia non sarà operante.**

ARTICOLO 1.5 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE"

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del *contraente* nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in *polizza* se deve affrontare:

- a) *controversie di diritto civile* di natura contrattuale con fornitori per inadempienza, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- b) *controversie* individuali di lavoro con soggetti indicati nel *libro unico del lavoro*;
- c) *controversie* che riguardano gli immobili in cui viene svolta l'attività indicate in *polizza*, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali.

ARTICOLO 1.6 - GARANZIA "VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI"

La garanzia viene estesa alle *controversie di diritto civile* di natura contrattuale, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *contraente*, compreso il recupero di crediti, **che insorgono e devono essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite indicato in *polizza* di:**

- a) **5 denunce per ciascun anno assicurativo;**
- b) **10 denunce per ciascun anno assicurativo;**
- c) **15 denunce per ciascun anno assicurativo.**

La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento di *DAS*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, **per la sola *risoluzione amichevole delle controversie*.**

La garanzia viene estesa anche all'azione in giudizio:

- a) **in 1 denuncia per anno assicurativo, delle 5 previste, in caso di estensione "vertenze contrattuali con i clienti 5 casi";**
- b) **in 2 denunce per anno assicurativo, delle 10 previste, in caso di estensione "vertenze contrattuali con i clienti 10 casi";**
- c) **in 3 denunce per anno assicurativo, delle 15 previste, in caso di estensione "vertenze contrattuali con i clienti 15 casi".**

L'estensione della garanzia all'azione in giudizio è concessa se, da visure o da informazioni commerciali acquisite da *DAS*, nei confronti del debitore non risultano:

- a) situazioni economiche pregiudizievoli;
- b) carenze di beni;
- c) richieste pendenti di fallimento o altra procedura concorsuale.

In questi casi la garanzia è limitata alla *risoluzione amichevole della controversia* e, se la procedura concorsuale è già avviata, alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

ARTICOLO 1.7 - GARANZIA "VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO DEI CREDITI"

La garanzia viene estesa alle *controversie di diritto civile* di natura contrattuale con i clienti che riguardano contestazioni di forniture di beni e/o prestazioni di servizi effettuate dal *contraente*, che insorgono e devono essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, **con il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo e con l'esclusione delle *controversie* per il recupero dei crediti.**

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 1.8. - GARANZIE "DIFESA AL VOLANTE"

GARANZIE DI TUTELA LEGALE

DAS tutela i diritti dell'assicurato negli *eventi* relativi alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli.

La garanzia vale esclusivamente per:

- ottenere assistenza legale per il risarcimento di *danni extracontrattuali* subiti per *fatto illecito* di terzi. Sono compresi i danni subiti alle persone, alle cose di loro appartenenza e al veicolo;
- sostenere *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale. Sono compresi gli *eventi* che riguardano l'acquisto e la vendita di veicoli a motore;
- difendersi in un procedimento penale per *delitto* colposo o per *contravvenzione*;
- presentare istanza di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- presentare opposizione all'autorità competente contro la *sanzione amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale;
- presentare, in parziale deroga di quanto previsto all'articolo 2.1.1 lettera a), opposizione all'autorità competente contro il pagamento di una somma di denaro quale *sanzione amministrativa*.

Tale garanzia vale:

- quando l'applicazione della sanzione è connessa a un incidente stradale, **se la sanzione ha influenza sulla dinamica del sinistro e/o sull'attribuzione della responsabilità**;
- quando l'applicazione della sanzione non è connessa a un incidente stradale o se la sanzione non ha influenza sulla dinamica del sinistro e/o sull'attribuzione della responsabilità: per la redazione da parte di DAS, su richiesta dell'assicurato, del ricorso o dell'opposizione, **se sussistono i presupposti per presentare il ricorso e se l'ammontare della sanzione, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è superiore a 100,00 euro. Resta a carico dell'assicurato l'onere di provvedere al deposito o di presentare il ricorso o l'opposizione agli uffici competenti. La garanzia opera con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.**

GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

ARTICOLO 1.8.1. INDENNITÀ E RIMBORSI

DAS rimborsa:

- le spese di recupero e traino del veicolo **a seguito di guasto o incidente, dal luogo dell'arresto fino ad un'officina, con un massimo di:**

Tipo di veicolo	Italia, Stato Vaticano e San Marino	Paesi europei e Paesi che si affacciano sul Bacino del Mare Mediterraneo
Veicoli conducibili con patente di guida A - B	105,00 €	155,00 €
Tutti gli altri veicoli	210,00 €	310,00 €

sono altresì comprese le integrazioni a liquidazioni effettuate da altra Compagnia di assicurazione;

- un'indennità di 100,00 euro complessivi per sostenere i costi di duplicazione del *documento di guida*, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo che sono stati distrutti, smarriti o sottratti.

ARTICOLO 1.8.2. RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE

Se l'assicurato subisce la decurtazione di punti dal proprio *documento di guida*, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse dopo la decorrenza dell'assicurazione, DAS rimborsa:

- le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti, **fino a un massimo di 500,00 euro**;
- le spese affrontate per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del *documento di guida*, **fino a un massimo di 1.000,00 euro. Questa prestazione è garantita a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.**

I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più documenti di guida appartenenti al medesimo assicurato.

ARTICOLO 1.9 - CHI È ASSICURATO

1.9.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal *contraente* e indicata in *polizza*.

1.9.2. Le garanzie operano a favore del *contraente* e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- i soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*;
- i familiari e gli affini;
- i praticanti e gli stagisti.

1.9.3. Se in *polizza* è stata scelta l'opzione "DIPENDENTE AREA TECNICA", le garanzie operano esclusivamente per il *contraente* nell'ambito dell'attività svolta come *lavoratore subordinato* o *parasubordinato*, esclusa ogni attività libero professionale (copertura dipendente).

1.9.4. Se in *polizza* è stata scelta l'opzione "STUDIO ASSOCIATO", le garanzie operano nei confronti di tutti i liberi professionisti appartenenti allo Studio Associato (copertura studio associato).

1.9.5. La garanzia "difesa al volante" (articolo 1.8) opera a favore:

- del proprietario, del conducente e dei trasportati del veicolo riportato in polizza, se la copertura è prestata su veicolo identificato;
- delle persone indicate in polizza e a favore del proprietario e dei trasportati del veicolo da queste condotto, se la copertura è prestata su persona identificata.

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI

2.1.1. La garanzia è esclusa:

- a) per la materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove espressamente previsto in *polizza*;
- b) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- c) per fatti conseguenti a *eventi* bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- d) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla proprietà o guida di mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) per *controversie* relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita di beni immobili;
- f) per *controversie* relative ai rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili se dette *controversie* non sono riferite a prestazioni professionali rese dal contraente a terzi;
- g) per *controversie* con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- h) per *controversie* relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- i) per *controversie* relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- j) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*; se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se viene assolto o proscioltto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da *doloso* a colposo;
- k) per *controversie* e procedimenti relativi ad attività professionale svolta in area medico - sanitaria (medico, dentista, ecc.) e fiscale - amministrativa (avvocato, notaio, commercialista, consulente del lavoro, ecc....);
- l) per *controversie* nei confronti di *DAS*.

2.1.2. Salvo non siano state sottoscritte le estensioni facoltative, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale;
- b) per *controversie* col proprio datore di lavoro.

2.1.3. Per l'estensione "difesa al volante" la garanzia è inoltre esclusa:

- a) se l'*assicurato* è indagato o imputato per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada. La garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o proscioltto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale);
- b) se il conducente del veicolo non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al *sinistro*, la garanzia diventa operante;
- c) se il veicolo non è coperto da regolare *assicurazione* obbligatoria RCA o se è usato in difformità da immatricolazione.



SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI GARANZIA

3.1.1. La garanzia non vale:

- a) per l'azione in giudizio nelle *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale ed extracontrattuale, se il valore economico della *controversia* è pari o inferiore a 500,00 euro;
- b) se il valore della *sanzione amministrativa* pecuniaria, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 1.000,00 euro;
- c) per *controversie* e procedimenti che si riferiscono a beni immobili diversi da quelli in cui viene svolta l'attività e indicati in polizza.

3.1.2. In caso di *controversia* tra *contraente* e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.

ARTICOLO 3.2 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
- b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, *DAS* sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro per *sinistro* e per anno di contratto, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se *DAS* ha anticipato tali spese, l'*assicurato* deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

transazione non concordata con DAS;

- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le *spese* diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento).



SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i *sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di *danni extracontrattuali* o di procedimento penale. Relativamente alla garanzia facoltativa "difesa al volante" la garanzia opera anche nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale diverse dalle *controversie* con i clienti;
- c) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle *sanzioni amministrative* e per *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale con i clienti.

4.1.2. Per le *controversie* contrattuali con i clienti relative al recupero di crediti **non contestati, con il pagamento di un premio aggiuntivo** il *contraente* può scegliere di estendere la copertura ai *sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein e Regno Unito.

4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *sinistri* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'assicurato deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".

5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

5.1.4. **Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.**

5.1.5. **In caso di procedimento penale, l'assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati** (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private -D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la *controversia*, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

5.2.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

5.2.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla *controparte*, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

5.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) **l'assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l'assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- b) **l'assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un**

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

nuovo legale, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.5. In caso di procedimento penale per *delitto doloso*, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'*assicurato* pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.

5.2.6. **DAS** gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento*-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
- c) se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.2.7. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato*, **DAS** entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'*assicurato* deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b) deve aggiornare appena possibile **DAS** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare **DAS** e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di **DAS**. **DAS** in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di **DAS**, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato*. Se l'*assicurato* procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. **DAS** non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.4.2. **DAS** non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato*.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato* e **DAS** sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato* sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'*assicurato* e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti**.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza**.

5.5.4. Se l'*assicurato* intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* hanno sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un sinistro** devono darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.

5.6.2. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, **DAS** non procederà a erogare alcuna prestazione.

5.6.3. Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con **DAS** per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da **DAS**. Se contravviene a questo obbligo, **DAS** erogherà le proprie prestazioni nel limite del *massimale* più alto fra quelli previsti dalle *polizze* stipulate.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il *contraente* deve fornire a **DAS** tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione* come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il *contraente* è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.

5.8.2. Se **DAS** viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, può richiedere al *contraente* la modifica delle

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

condizioni in corso e/o la variazione del *premio*, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

5.8.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, come previsto dall'art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

5.9.1. Tutte le comunicazioni che l'assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui la polizza è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesaalegale@pec.das.it

5.9.3. Per denunciare un sinistro, l'assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.2.2.

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l'assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all'assicurato o al contraente.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.



SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest'ultimo caso il premio viene aumentato del 3% ed è previsto l'addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.

6.1.2. Il premio deve essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

ARTICOLO 6.2 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la polizza prevede un premio indicizzato, il massimale e il premio sono calcolati in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
- d) se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale o il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il contraente sia DAS possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il massimale e il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato;
- e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; il contraente in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.

ARTICOLO 6.3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ

6.3.1. Il premio annuo indicato in polizza costituisce il minimo dovuto.

6.3.2. Alla scadenza di ciascuna annualità il premio viene ricalcolato in base al parametro variabile riportato in polizza e/o nelle appendici di regolazione premio. Tale parametro è costituito dal numero degli addetti e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato dalle parti.

6.3.3. A tale scopo, se intervengono variazioni al valore del parametro variabile, il contraente dovrà inviare a DAS o all'intermediario a cui è assegnato il contratto, nel termine di 30 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità di contratto, una dichiarazione scritta che aggiorna il dato valido per la nuova annualità, fermo il pagamento tempestivo del premio di rinnovo provvisorio richiesto da DAS e calcolato sui dati riferiti all'annualità precedente.

6.3.4. In caso di variazione del parametro, DAS provvederà:

- a) a emettere una appendice di regolazione del premio, indicando il nuovo premio per l'annualità in corso e la differenza tra quanto pagato in sede di rinnovo e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo;
- b) ad aggiornare il premio per le annualità successive in base all'ultima regolazione effettuata.

6.3.5. Se la regolazione comporta un aumento del premio, il contraente deve pagare le differenze di premio risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione; se si tratta di regolazione in diminuzione, DAS si impegna a restituire le differenze di premio a favore del contraente nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento della dichiarazione scritta di aggiornamento dei parametri variabili, salvo il minimo dovuto di cui al punto 6.3.1.

6.3.6. Se al termine dell'annualità di contratto non sono intervenute variazioni nel parametro variabile, il contraente non deve trasmettere alcuna comunicazione; se l'aggiornamento del parametro variabile non comporta alcuna variazione del premio, DAS non deve emettere alcuna appendice di regolazione del premio. In entrambi i casi il premio dovuto per la nuova annualità di contratto resterà quello pagato in sede di rinnovo o di firma

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

della polizza.

6.3.7. Se il **contraente** non comunica l'aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di **premio** a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.

6.3.8. **DAS** si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal **contraente**, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il *Libro unico del lavoro* o l'ultimo bilancio approvato).



SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'**assicurazione** decorre dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza** se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

7.1.2. L'**assicurazione** scade il giorno indicato in **polizza** se non viene rinnovata. Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.

7.1.3. Se il **contraente** non paga il **premio** o le rate di **premio** successive, l'**assicurazione** si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.

ARTICOLO 7.2 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del **contraente** o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di **DAS** da ogni ulteriore prestazione.

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, **DAS** rimborsa la parte di **premio** relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

ARTICOLO 7.3 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un **sinistro** rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.

7.3.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un **sinistro** è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'**assicurazione**. Questa limitazione non vale se la **polizza** sostituisce un precedente contratto in essere con **DAS** per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.3.3. La garanzia opera anche prima della notifica all'**assicurato** dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

7.3.4. Per determinare la data in cui avviene un **sinistro**, **DAS** considera:

- la data del primo *evento* che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per *danni extracontrattuali*;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**assicurato**, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.5. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, **DAS** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.



SEZIONE 8 - COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

ARTICOLO 8.1 - DISDETTA

Se il **contraente** o **DAS** non intendono rinnovare l'**assicurazione** alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

ARTICOLO 8.2 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.2.1. Se il **contraente** non ha più bisogno dell'**assicurazione** perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a **DAS** trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il **contraente** di pagare le rate del **premio** nel frattempo già scadute e non corrisposte.

8.2.2. Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il **contraente** sia **DAS** possono recedere dall'**assicurazione**. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il **contraente**, l'**assicurazione** cessa il giorno in cui **DAS** riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è **DAS**, l'**assicurazione** cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del **contraente**.

8.2.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, **DAS** rimborsa la parte di **premio** relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

DIFESA PROFESSIONISTA AREA TECNICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.

ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un *sinistro* o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del *sinistro* o l'erogazione della prestazione espone *DAS* a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione - Mod. CA 2019/DPRT - Documento aggiornato a dicembre 2019

I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO

CONSULENZA LEGALE CONSULDAS  800 849090
ASSISTENZA SINISTRI 045 8378901
ALTRE INFORMAZIONI 045 8372611

servclienti@das.it
www.das.it



Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona; D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I